



## Opuscolo informativo/formativo destinato agli OSA del settore zootecnico sulle misure di biosicurezza più significative da attuare negli stabilimenti dove si allevano animali

Requisiti gestionali e strutturali degli stabilimenti zootecnici atte a prevenire l'insorgenza di malattie infettive proprie delle specie allevate e/o contrastare eventuale patologie, sospette o confermate, presenti in allevamento, fino alla revoca del sospetto o estinzione del focolaio, come da art. 10 comma 1 lettera b del Reg. UE 2016/429 e art. 10 e 11 Decreto L.vo 136/2022, come richiamato dal D.M. 02-05-2024 che disciplina i piani di eradicazione della tubercolosi e brucellosi;

- In azienda devono essere presenti strutture in grado l'isolamento degli animali infetti o sospetti d'infezione dagli animali sani, locali all'aperto recintati o locali di stabulazione, entrambi, inaccessibili ad altri animali:

*Il requisito può ritenersi soddisfacente se si dà evidenza di una delle seguenti soluzioni:*

- presenza di un'area all'aperto confinata e recintata con rete a maglia stretta abbinata a doppia recinzione (anche elettrica) tale da evitare il contatto diretto con altri animali sia domestici che selvatici;
- presenza di una struttura di ricovero in muratura o similare inaccessibile ad animali di qualunque specie;

- I locali di ricovero degli animali e, comunque, tutti gli spazi che ospitano abitualmente gli animali devono essere mantenuti puliti e sottoposti a disinfezione periodica con prodotti di comprovata efficacia, come da specifiche tecniche dei prodotti stessi (per brc e tbc vedasi allegato 1d e 2d del decreto 02-05-2024):


*Il requisito può ritenersi soddisfacente se i locali si presentano puliti e liberi da materiale organico, anche accumulatosi nel tempo e da qualsiasi altro materiale non pertinente il governo degli animali. Gli interventi di disinfezione devono essere documentati e devono anche essere esibite le schede tecniche dei prodotti utilizzati. In caso di sospetto o focolaio accertato di malattia infettiva, l'avvenuta disinfezione deve essere attestata dal Veterinario Ufficiale della ASP.*

- Il personale, le attrezzature e i mezzi di trasporto devono essere al servizio esclusivo dell'allevamento:

*Il personale e i mezzi di trasporto devono essere al servizio esclusivo di un solo stabilimento zootecnico. Eventuali interconnessioni con altri stabilimenti (stesso proprietario, congiunti, ecc.) rappresentano un fattore di rischio sanitario elevato, da gestire opportunamente (aumentare la frequenza delle disinfezioni, adottare DPI monouso, ecc.) per evitare la circolazione e lo scambio di agenti patogeni*

- Deve essere vietato l'accesso allo stabilimento a persone e mezzi non autorizzati, in particolare se hanno avuto contatti con altri stabilimenti, attraverso l'impianto di cartelli di divieto e/o di barriere fisiche (cancello all'ingresso dello stabilimento):

*Il requisito può ritenersi soddisfacente se si dà evidenza dell'apposizione di cartelli di divieto e/o barriere fisiche*



- **Il titolare dell'allevamento, nella gestione degli animali sospetti o infetti (tbc/brc/leb/bt/ecc.), deve fare uso di DPI monouso e renderli, anche, disponibili al personale che per motivi di lavoro deve necessariamente recarsi nello stabilimento (medici veterinari, consulenti, autotrasportatori, ecc.) e deve evitare il contatto degli automezzi con gli animali allevati (gli automezzi devono essere lasciati ad almeno 20 metri dai luoghi di ricovero degli animali):**

*Il requisito può ritenersi soddisfacente se si dà evidenza del possesso dei DPI in azienda*

- **il titolare dell'allevamento deve porre in essere ogni azione necessaria a evitare il contatto degli automezzi che si recano in azienda per motivi di lavoro con gli animali allevati (gli automezzi devono essere lasciati ad almeno 20 metri dai luoghi di ricovero degli animali):**

*Il requisito può ritenersi soddisfacente se si dà evidenza della netta separazione tra l'area di accesso all'azienda e l'area dove sono tenuti gli animali o i locali di stabulazione, realizzata con recinzioni o altre strutture delimitanti efficaci*

- **I punti di abbeverata devono essere indipendenti rispetto agli altri stabilimenti e nettamente separati per l'accesso degli animali sospetti o infetti e di quelli sani:**

*Il requisito può ritenersi soddisfacente se sono fisicamente presenti punti di abbeverata dedicati esclusivamente agli animali sospetti/infetti e, quindi, all'interno dell'area di isolamento e diversi dai punti di abbeverata destinati agli animali sani*

- **La mortalità in azienda deve essere congrua rispetto al numero di animali allevati e le carcasse devono essere smaltite correttamente sotto il controllo ufficiale del Servizio Veterinario:**

*Il requisito può ritenersi soddisfacente se il tasso di mortalità si attese su percentuali fisiologiche (2%-3% annuo)*

- **Eventuali smarrimenti di animali devono rappresentare casi isolati e, comunque, devono essere congrui alla tipologia dell'allevamento e alla consistenza zootecnica dello stesso**

*Il requisito può ritenersi soddisfacente (congruo), solo se vi è concomitanza con dichiarazione decessi e il numero degli smarrimenti risulta esiguo e limitato a singoli capi*

*In presenza di denuncia di smarrimenti e assenza di decessi, il dato si ritiene incongruo, atteso che, quanto meno, è indicativo di mal governo degli animali per assenza di controllo frequente.*

**ATTENZIONE: Si pone invito a prestare particolare attenzione alle specifiche riportate in corsivo nel presente opuscolo, atteso che le stesse costituiranno gli elementi minimi di valutazione da parte del Medico Veterinario per le attestazioni propedeutiche ai fini dell'eventuale riconoscimento dello status di stabilimento indenne e di ogni altro diritto previsto dalle norme di riferimento (indennizzi, ecc.).**

